

STATUTO

A) DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA - NATURA E SCOPO

1 - Denominazione

E' costituita una associazione di mutua assistenza e promozione sociale senza scopo di lucro denominata "*Associazione inFamiglia*".

2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in via Matteotti 25 – 50012, Bagno a Ripoli – Firenze.

Sedi locali potranno essere istituite con delibera di assemblea ordinaria, tali delibere non saranno considerate modifiche del presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con le modalità di cui al successivo art. 25.

3 - Scopo

L'Associazione non ha finalità di lucro; nè durante la sua vita nè al momento della sua liquidazione potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione ovvero riserve costituite con essi.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo statuario ed attività istituzionale:

- la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno dei familiari di anziani fragili, di persone affette da malattie derivanti da degenerazioni neurologiche, in particolare l'Alzheimer, e da malattie del sistema circolatorio e sindromi demenziali correlate, di disabili psichici e fisici qualunque sia la causa della disabilità e qualunque sia

l'età, anche attraverso l'assistenza al malato stesso, proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione;

- l'orientamento di malati e loro familiari nei rapporti con presidi sanitari, enti pubblici;
- la sensibilizzazione intorno alle peculiari problematiche che la malattia, qualunque essa sia, solleva all'interno della famiglia e particolarmente al sostegno delle famiglie stesse oltre che dei malati
- la proposizione e il sostegno di modelli di attenzione integrale nei confronti della diffusione di malattie, prevalentemente legate all'invecchiamento, che si apprestano a divenire una delle principali cause di invalidità;
- la predisposizione di forme specifiche di assistenza per i malati ed i familiari
- lo studio e l'incentivazione alla costituzione di centri di assistenza;
- la promozione di campagne di prevenzione della salute;
- l'intervento presso le forze politiche e sindacali e presso le amministrazioni pubbliche al fine di promuovere il diritto alla salute e alla qualità della vita e la tutela giuridica del malato e dei familiari;
- la promozione del ruolo informativo dei malati e dei loro familiari per l'acquisizione di dati statistici di rilevanza sociale e sanitaria;
- la formazione di personale specializzato anche attraverso l'organizzazione di convegni e corsi di studi;
- il potenziamento, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità, della ricerca inerente gli aspetti eziopatogenetici, terapeutici, assistenziali e sociali della singole patologie, ed eventuali sindromi demenziali correlate;

- Il supporto alle famiglie nella gestione e nello sviluppo armonioso del rapporto tra genitori e figli, anche attraverso lo studio e il supporto alla realizzazione di modelli organizzativi e di intervento;
- lo studio, lo sviluppo e l'implementazione di modelli organizzativi innovativi, tesi alla miglior gestione di quanto sopra, anche in collaborazione con università ed enti pubblici e privati.

4 – Attività

Per il perseguimento del proprio scopo l'Associazione potrà promuovere ogni attività rivolta sia ai propri soci che a terzi, e fra l'altro:

- **attività di sostegno, di auto-aiuto e più in generale di supporto pratico e morale ai familiari e conviventi di anziani fragili, di persone affette da malattie derivanti da degenerazioni neurologiche, in particolare l'Alzheimer, e da malattie del sistema circolatorio e sindromi demenziali correlate, di disabili psichici e fisici qualunque sia la causa della disabilità;**
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti;
- promozione di momenti di aggiornamento e perfezionamento teorico-pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzione di gruppi di studio e ricerca, orientamento per familiari, concorsi;
- attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, atti di convegni e seminari, pubblicazione degli studi e delle ricerche compiute.
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche inerenti la famiglia e l'infanzia con iniziative nel campo dei media e attività editoriali, teatrali, televisive, cinematografiche, ecc.;

- altre attività di promozione dei propri scopi.

Sempre al fine di meglio perseguire il proprio scopo, l'Associazione potrà inoltre:

- attuare forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati, nonché affiliarsi ad altri enti ed organizzazioni, purché non abbiano scopo di lucro.
- esercitare attività sussidiarie e complementari alle precedenti purché, in caso si tratti di attività ritenute commerciali dalla normativa fiscale vigente, esse siano assolutamente secondarie ed accessorie alle attività istituzionali e siano comunque svolte senza scopo di lucro.

Per finanziare la propria attività l'Associazione potrà raccogliere fondi e ricevere contributi per mezzo di sottoscrizioni, donazioni ed ogni altra forma di reperimento di fondi consentita dalla Legge.

Essa potrà inoltre, sempre per il perseguimento del proprio scopo, effettuare donazioni e corrispondere contributi ad organismi pubblici e privati senza scopo di lucro.

B) SOCI

5 – Diritti spettanti a tutti i soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Per iscriversi all'Associazione è necessario avere compiuto i 18 anni di età.

Esistono più categorie di soci dell'Associazione, a seconda delle diverse modalità di accesso alle strutture ed alle iniziative della stessa.

A parte tali diverse modalità, fra i soci non esiste alcuna differenza per quanto riguarda diritti e doveri connessi a tale qualifica. In particolare:

- tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, nonché per la nomina degli organi dell'Associazione;
- nelle Assemblee ogni socio ha diritto di intervenire, discutere ed esprimere un voto;
- ogni socio ha diritto di proporre la propria candidatura a qualsiasi carica sociale.

A tutti i soci potrà essere consegnata una tessera dell'Associazione, contenente l'indicazione della categoria di appartenenza.

6 - Procedura per l'ammissione dei soci e durata della qualifica di socio

Sono ammessi ad assumere la qualifica di soci coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nonché coloro che, fattane richiesta, ottengono il parere favorevole dell'Assemblea dei soci, che su tale argomento delibera a maggioranza semplice dei presenti. **In ogni caso la qualifica di socio può essere attribuita solo a chi ha già compiuto i 18 anni.**

Il Regolamento dell'Associazione potrà stabilire che la qualifica di socio venga attribuita provvisoriamente da un altro organo dell'Associazione, ovvero da una o più persone di ciò specificatamente incaricate dal Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte della prima Assemblea successiva.

In caso di mancata ratifica, dovranno essere restituite all'iscritto le quote da esso eventualmente già versate.

L'adesione all'Associazione decorre dal versamento della quota iniziale una tantum prevista dal successivo articolo 8 lettera a); resta salvo il diritto di recesso da parte del Socio nonché quanto stabilito dall'art. 10 in tema di decadenza, sospensione ed esclusione.

Gli Associati hanno diritto: a) a ricevere, al momento della ratifica dell'ammissione la tessera sociale valida sino al successivo 31 dicembre; b) di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate

dall'Associazione; c) di intervenire con pieno diritto di voto nelle Assemblee.

7 - Categorie di soci

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 per quanto riguarda i diritti connessi alla partecipazione alla vita dell'Associazione, sono stabilite le seguenti categorie di soci:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci benemeriti;
- d) Soci sostenitori.

Qualora l'Associazione organizzi tipologie di eventi che fossero destinate ad altre categorie di persone, o comunque quando ciò appaia opportuno, potranno essere istituite, con delibera del Consiglio Direttivo, altre classi di soci; tale operazione non sarà considerata modifica del presente Statuto.

8 - Quote di partecipazione all'Associazione

Il Regolamento stabilisce sia l'importo che i termini e le modalità di pagamento delle quote a carico dei soci, che potranno essere così determinate:

- a - una quota **associativa** iniziale una tantum, da corrispondersi al momento dell'iscrizione; tale quota non potrà in alcun caso essere oggetto di trasferimento;
- b - una quota **associativa** annuale, stabilita dal Regolamento dell'Associazione, da corrispondersi una prima volta contestualmente alla quota iniziale e successivamente entro la fine di ogni anno solare; tali quote avranno validità fino al 31/12 dell'anno nel quale sono corrisposte.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, la qualifica di socio benemerito; tale qualifica ha durata illimitata, salvo revoca parimenti insindacabile da

parte del Consiglio Direttivo, ed esenta il socio dal pagamento delle quote iniziale ed annuale (di cui in precedenza ai punti "a" e "b"), attribuendogli tutti i diritti dei soci ordinari.

9 - Obblighi dei soci

I soci sono tenuti:

- a) al rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, nonché delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- b) al mantenimento di una specchiata condotta morale sia nell'ambito dell'Associazione che al di fuori di essa
- c) al versamento delle quote a loro carico.**

10) Sanzioni a carico dei soci e perdita di tale qualifica

A carico del socio che non abbia rispettato gli obblighi di cui ai punti "a" e "b" dell'articolo precedente, oppure abbia in qualunque modo arrecato danni morali o materiali all'Associazione, potranno essere presi dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei presenti, i seguenti provvedimenti, che saranno immediatamente operativi e saranno appellabili solamente di fronte all'Assemblea dei soci, da convocarsi entro 60 giorni dalla presentazione dell'appello:

- richiamo verbale o scritto
- sospensione, per un tempo definito ovvero fino alla rimozione della causa del provvedimento o all'indennizzo del danno, secondo quanto sarà stabilito nel provvedimento stesso
- espulsione, nel qual caso sarà facoltà del Consiglio Direttivo decidere sulla eventuale riammissione, restando quindi esclusa la possibilità di ammissione provvisoria previa successiva ratifica dell'Assemblea di cui al secondo comma dell'art. 5.

Il mancato rispetto di quanto al precedente punto “c”, ovvero del versamento delle quote e contributi a carico del socio o aspirante tale, comporta le seguenti conseguenze:

- come previsto dall’ultimo comma dell’art. 6, il mancato versamento della quota iniziale una tantum determina il mancato perfezionamento dell’adesione all’associazione, l’aspirante socio non assume quindi tale qualifica;
- il mancato versamento della quota annuale prima del termine di scadenza della quota annuale precedentemente versata, comporta l’immediata decadenza dalla qualifica di socio;
- il mancato versamento delle degli eventuali contributi aggiuntivi impedisce l’accesso alle specifiche strutture ovvero l’adesione alle specifiche iniziative in relazione ai quali i contributi sono dovuti.

Oltre che per espulsione e decadenza, la qualifica di socio si perde per decesso e per dimissione volontaria.

C) ORGANI

11 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice- Presidente, nonché, ove istituiti, i Gruppi di lavoro.

Il Regolamento potrà stabilire che la contabilità dell’Associazione ed il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo vengano controllati da uno o più Revisori, stabilendo le modalità di tali controlli e le responsabilità dei Revisori.

Tale norma regolamentare non sarà considerata modifica del presente Statuto.

12 - Assemblea dei soci, partecipazione, convocazione, presidenza e verbale

L’Assemblea dei soci è organo sovrano dell’Associazione; hanno diritto di parteciparvi tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, purché di età superiore a **18** anni.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può delegare a partecipare all'Assemblea qualsiasi altro socio, compresi i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione; ogni socio non può essere portatore di più di **due** deleghe.

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata dal Presidente di sua iniziativa o su istanza di almeno un quinto degli aventi diritto a parteciparvi; in quest'ultima ipotesi la convocazione è atto dovuto.

La convocazione può avvenire per lettera raccomandata, anche a mano, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, oppure con pubblicazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, su un quotidiano a rilevante diffusione territoriale; oppure mediante affissione di apposito avviso nella bacheca dell'Associazione, che è situata presso la sede della stessa, oppure con pubblicazione sul sito web dell'Associazione. In questi ultimi due casi, tale avviso deve rimanere esposto o pubblicato ininterrottamente per i trenta giorni precedenti la data dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere luogo, data e ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente ovvero, in caso di loro assenza, dal socio più anziano.

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale, da riportare entro sessanta giorni sul libro dei verbali delle Assemblee. Il libro dei verbali delle assemblee è liberamente consultabile da ciascun socio, presso la sede sociale.

13 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, presso la sede ovvero in altro luogo del territorio nazionale dal Consiglio Direttivo idoneo a garantire la

massima partecipazione degli associati, nel periodo che va dal 1 marzo al 30 aprile di ogni anno.

Essa:

- delibera e ratifica l'ammissione dei nuovi soci;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché le modifiche dello stesso;
- approva il bilancio consuntivo nonché, ove sia stato predisposto, il bilancio preventivo;
- nomina i componenti degli altri organi dell'Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

14 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva per i seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Essa è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto a parteciparvi.

L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione provvede anche alla nomina del Liquidatore ed alla fissazione dell'eventuale compenso per lo stesso.

15 - Consiglio Direttivo: composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici.

I Consiglieri saranno scelti dall'Assemblea fra coloro che avranno avanzato la propria candidatura.

L'assemblea può fissare un compenso per i membri del Consiglio, anche differenziato in virtù delle mansioni da ognuno di essi svolte.

L'elezione, qualora non avvenga all'unanimità ovvero per acclamazione, deve avvenire o per alzata di mano o per scrutinio segreto, con le modalità stabilite dall'Assemblea stessa, su proposta del Presidente.

Possono proporre la propria candidatura tutti i soci nonchè, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, anche non soci.

I membri del Consiglio assumono tale incarico dal momento dell'accettazione, restano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea e sono rieleggibili. In caso che l'Assemblea non stabilisca tale durata, essi si intenderanno nominati per tre anni.

16 - Consiglio Direttivo: funzionamento

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, comunicazione fax o posta elettronica (e-mail), da inviarsi almeno otto giorni prima. Anche in mancanza di formale convocazione si riterrà regolarmente convocato con la presenza di tutti i consiglieri.

E' ammessa la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio per teleconferenza, come pure la possibilità di prendere delibere con votazione per fax o e-mail; in tal caso è però necessario il voto espresso di tutti i Consiglieri.

17 - Consiglio Direttivo: compiti

Costituiscono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi dettagliati dell'attività dell'Associazione, sulla base delle direttive dell'Assemblea;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- irrogare le sanzioni nei confronti dei soci, nonché decidere sulla riammissione di soci espulsi;
- predisporre il Regolamento ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre, qualora ne ravvisi l'opportunità, il bilancio preventivo;
- stabilire l'importo delle quote e contributi associativi, ed i termini e le modalità di pagamento degli stessi;
- stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere relativi all'attività dell'Associazione;
- curare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; le operazioni di gestione straordinaria dovranno essere dettagliatamente illustrate e motivate nel corso della prima Assemblea successiva.

18 - Consiglio Direttivo: maggioranze e poteri

Le delibere del Consiglio Direttivo sono regolarmente assunte a maggioranza semplice, con la presenza di almeno la metà dei componenti di esso. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo lo stesso manterrà i propri poteri ed ogni altro dovere e facoltà fino alla prima assemblea successiva, nell'ordine del giorno della quale dovrà essere inserita l'elezione del nuovo, ovvero dei nuovi, componenti del Consiglio; in caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri, l'Assemblea dovrà essere convocata entro sessanta giorni dal verificarsi di tale

situazione.

19 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione vengono nominati dall'Assemblea; essi restano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina e sono rieleggibili. Nel caso che l'Assemblea non stabilisca tale durata, essi si intenderanno nominati per tre anni.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tali funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

20 – Segretario, Tesoriere e Gruppi di lavoro

Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i suoi membri un Segretario ed un Tesoriere. Essi restano in carica lo stesso tempo per il quale è stato eletto il Consiglio Direttivo. In caso di mancata nomina, le funzioni di Segretario e/o Tesoriere sono svolte dal Presidente dell'Associazione.

Il Segretario è rieleggibile ed è responsabile della custodia dei libri sociali, dei

bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Il Tesoriere è rieleggibile ed è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

Per lo svolgimento di alcuni specifici compiti dell'Associazione potranno essere costituiti, al momento della predisposizione del Regolamento o con delibera dell'Assemblea ordinaria, Gruppi di lavoro, dei quali faranno parte uno o più membri, anche non soci, scelti dall'Assemblea.

I membri dei Gruppi di lavoro resteranno in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina.

Il Regolamento o la delibera assembleare di istituzione del Gruppo di lavoro ne stabilirà compiti, poteri e numero dei componenti ed eventuali compensi e rimborsi spese.

D) REGOLAMENTO

21 - Emanazione e validità del Regolamento

I rapporti interni all'Associazione sono disciplinati, oltre che dal presente Statuto, dal regolamento, che viene predisposto del Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria di soci.

Le norme del Regolamento non potranno essere in contrasto con il presente Statuto; esse saranno vincolanti per tutti i soci e gli organi dell'Associazione.

Copia del Regolamento verrà consegnata ad ogni socio che ne farà richiesta ed una copia sarà comunque sempre disponibile sul sito web e presso la sede dell'Associazione.

Con l'iscrizione all'Associazione tutti i soci si impegnano al rispetto del Regolamento; analogo impegno assumono i membri non soci degli organi dell'Associazione.

22 - Modifiche del Regolamento

Il Regolamento potrà essere modificato, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria e su iniziativa del Consiglio Direttivo, ogni volta che quest'ultimo ne ravvisi l'opportunità.

Copia del nuovo Regolamento, o quantomeno degli articoli di esso che sono stati modificati, dovrà essere trasmessa a tutti i soci od esposta presso la sede dell'Associazione entro otto giorni dalla sua emanazione e per non meno di trenta giorni consecutivi.

Le modifiche del Regolamento entreranno in vigore decorsi almeno trenta giorni dalla loro emanazione; la data di decorrenza dovrà essere chiaramente indicata in calce al Regolamento stesso.

E) PATRIMONIO, CONTABILITA' E BILANCIO

23 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- **quote associative (una tantum, periodiche o specifiche) dei soci;** tali quote sono acquisite dall'Associazione a titolo definitivo (salvo quanto previsto dall'art. 6 in caso di mancata ratifica dell'ammissione del socio) e non potranno quindi essere oggetto di **rimborso**, trasferimento o rivalutazione;
- **erogazioni liberali degli associati e di terzi;**
- residui attivi della gestione;
- sponsorizzazioni, lasciti, **eredità, legati** e donazioni di persone ed enti;
- **contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;**
- **entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;**

- **proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;**
- **altre entrate compatibili con le finalità sociali.**

In caso di particolari necessità finanziarie dello stesso, i soci potranno effettuare finanziamenti all'Associazione, che si presumeranno infruttiferi salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto.

Sempre nell'intento di agevolare il perseguimento dello scopo associativo, i soci potranno concedere in locazione ovvero in comodato all'Associazione beni di loro proprietà, che siano dal Consiglio Direttivo ritenuti utili per lo svolgimento dell'attività.

In caso che in luogo di un contratto di comodato venga stipulato un contratto di locazione o affitto, esso dovrà essere deliberato all'unanimità dal Consiglio Direttivo ed espressamente ratificato dalla prima Assemblea ordinaria.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

24 - Contabilità e bilancio

Il Consiglio Direttivo è responsabile della tenuta dei libri nonché degli altri adempimenti stabiliti dalla normativa sia civile che fiscale.

L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre; entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere redatto dal Consiglio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell'attività dell'Associazione o **imputati al fondo sociale** e non potranno in alcun caso e per alcun motivo essere attribuiti ai soci, sia direttamente che indirettamente.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

F) SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

25 - Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea straordinaria, con la modalità di cui all'art. 14, delibera lo scioglimento dell'Associazione. In caso che al momento della delibera di scioglimento esistano debiti e/o crediti dell'Associazione, ovvero esista un residuo attivo del quale non può essere immediatamente decisa la destinazione, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori, fissandone l'eventuale compenso.

In ogni caso l'eventuale residuo attivo che residui allo scioglimento dell'Associazione dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altri organismi, senza fine di lucro, che abbiano fini di utilità sociale.

26 – Foro competente

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra soci, o fra soci ed Associazione od i suoi organi, o tra organi dell'Associazione riguardo l'interpretazione o l'applicazione del presente Statuto, del Regolamento o delle delibere degli organi dell'Associazione, il foro competente è il Tribunale di Firenze.